

Nome della banca

Indirizzo

Telefono

IDI

(di seguito «Raiffeisen»)

Si prega di emettere una garanzia bancaria con mia/nostra controgaranzia in base ai dati seguenti:
Committente

Azienda/Nome, cognome

Via, n.

NPA, luogo, Stato

Persona di contatto/Tel./Rif.

Debitore principale nell'operazione di base, che deve essere menzionato nella garanzia **(se diverso del committente)**

Azienda/Nome, cognome

Via, n.

NPA, luogo, Stato

Valuta e importo
Valuta
Importo
Prodotto

- ☐ Garanzia (CO 111)
 ☐ Fideiussione semplice (CO 495)
 ☐ Fideiussione solidale (CO 496)
 ☐ Garanzia secondo URDG¹⁾
- ☐ (altri impegni eventuali offerti da Raiffeisen)

Scopo della copertura

- ☐ Pagamento
 ☐ Restituzione d'acconto
 ☐ Prestazione/Buon funzionamento
- ☐ Copertura di credito
 ☐ Offerta
 ☐ Fideiussione per artigiani
- ☐ Locazione
 ☐ Buona esecuzione
 ☐ altro:

Testo della garanzia bancaria

- ☐ Secondo standard della Raiffeisen
 ☐ Secondo modello di testo allegato
 (si prega di firmarlo come segno di consenso)

Data di scadenza

 o ☐ a tempo indeterminato

Lingua

- ☐ Tedesco
 ☐ Francese
 ☐ Italiano
 ☐ Inglese

Dati sull'operazione di base

(dati relativi al contratto o all'offerta con data e importo del contratto, descrizione delle merci o servizi)

Beneficiario

Azienda/Nome, cognome

Via, n.

NPA, luogo, Stato

event. all'attenzione di

¹⁾ come da versione attualmente valida (URDG: Uniform Rules for Demand Guarantees)

Inviare atto di garanzia bancaria a

☐ me/noi (committente)

☐ Beneficiario

☐ per posta

☐ per corriere (all'estero obbligatorio, se non viene coinvolta una banca terza)

Ricorso a una banca terza

☐ Far allestire una garanzia bancaria da una banca terza/ordine per una garanzia bancaria indiretta

Nome della banca/NPA/Luogo/Stato

Codice SWIFT (se noto)

☐ Far inoltrare una garanzia bancaria da una banca terza in modo non vincolante/ordine di notifica da parte di una banca terza

Nome della banca/NPA/Luogo/Stato

Codice SWIFT (se noto)

Copertura

L'eventuale copertura della garanzia bancaria avviene tramite accordo separato.

Ulteriori informazioni

Al presente ordine di emissione di una garanzia bancaria si applicano le seguenti «Condizioni e avvertenze in relazione all'emissione di garanzie bancarie/fideiussioni bancarie» nonché le «Condizioni generali d'affari» di Raiffeisen.

Io/noi ho/abbiamo preso conoscenza di questi documenti e dichiaro/dichiariamo di accettarli.

Inoltre, io/noi autorizzo/autorizziamo Raiffeisen ad addebitare sul mio/nostro conto gli importi dovuti in virtù della presente garanzia bancaria, rispettivamente a realizzare le garanzie fornite in relazione alla presente garanzia. Mi/ci impegno/impegniamo inoltre a tenere indenne Raiffeisen in caso di ricorso alla garanzia bancaria (rimborso di tutti i costi, le spese e i danni sostenuti da Raiffeisen in relazione all'esecuzione dell'ordine di garanzia bancaria)

Avviso: se il presente ordine viene inviato a Raiffeisen via fax o e-mail, deve essere in seguito inviato anche l'ordine originale.

Luogo, data

Firma/e del committente

Condizioni e avvertenze in relazione all'emissione di garanzie bancarie/ fideiussioni bancarie (di seguito «garanzia bancaria»)

1. Caratteristiche importanti dei singoli tipi di garanzia bancaria

Se il beneficiario di una **garanzia bancaria astratta** (cfr. art. 111 CO) rivendica il pagamento in un modo formalmente corretto, questo deve essere eseguito immediatamente e a prescindere dal fatto che le spiegazioni fornite dal beneficiario della garanzia bancaria siano attinenti o meno (p. es. che la prestazione contrattuale sia dovuta o che gli impegni di consegna contrattuali non siano stati adempiuti regolarmente). Ciò vale anche se, senza colpa, non sia possibile eseguire la prestazione assicurata (p. es. per cause di forza maggiore come sciopero, guerra, catastrofi naturali ecc.) Senza prove scritte univoche e chiaramente documentate attestanti che il beneficiario della garanzia bancaria abbia agito in modo illecito o fraudolento, non è possibile rifiutare il pagamento in virtù di una garanzia bancaria con ricorso a obiezioni o eccezioni (p. es. a seguito di scadenza mancante, di adempimento non conforme al contratto delle prestazioni assicurate o altre eccezioni derivanti dall'operazione di base), e Raiffeisen è autorizzata senza ulteriori formalità a effettuare il pagamento richiesto al beneficiario della garanzia bancaria.

Contrariamente a una garanzia bancaria astratta, nel caso di una **fideiussione solidale** o una **fideiussione semplice** emessa da Raiffeisen, questa può rifiutare il pagamento sulla base di obiezioni o eccezioni dimostrate derivanti dall'operazione di base (cfr. art. 492 segg. CO, in particolare art. 502 CO). Raiffeisen comunica per iscritto al committente, all'ultimo indirizzo postale a lei noto, eventuali crediti del beneficiario della fideiussione che quest'ultimo fa valere nei confronti di Raiffeisen quale fideiussore. Se entro 10 giorni il committente non solleva alcuna obiezione, Raiffeisen è autorizzata senza ulteriori formalità ad effettuare il pagamento richiesto al beneficiario della fideiussione. In assenza di una tempestiva opposizione da parte del committente, Raiffeisen non è tenuta a far valere eventuali eccezioni che spettano al committente nei confronti del beneficiario della fideiussione.

Con il conferimento dell'ordine, il committente rinuncia in modo giuridicamente vincolante al diritto di esigere da Raiffeisen di far valere eventuali, ulteriori eccezioni e/o obiezioni derivanti dal rapporto fondamentale e, sulla base di ciò, di esigere il rifiuto del pagamento in virtù della garanzia bancaria. A Raiffeisen non derivano svantaggi legali o perdite di diritti di alcun genere dalla mancata osservanza di relative istruzioni. In ogni caso, Raiffeisen mantiene il suo diritto di regresso nei confronti del committente per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito di una garanzia bancaria e in relazione ad essa.

2. Garanzie bancarie indirette

Per una garanzia bancaria indiretta astratta emessa da un altro istituto bancario, solitamente straniero (di seguito banca garante) con intermediazione e controgaranzia (counter guarantee) di Raiffeisen si applica ciò che vige per una garanzia bancaria diretta astratta di Raiffeisen.

Le garanzie bancarie indirette sono solitamente soggette al diritto nazionale e al foro competente della banca garante estera. Raiffeisen non è obbligata a verificare se il ricorso alla banca garante da parte del beneficiario in base a una garanzia bancaria indiretta sia giustificata o meno in base al diritto estero. Raiffeisen ha il diritto, ma non l'obbligo, di interpretare la garanzia bancaria indiretta come se fosse soggetta al diritto svizzero e di agire di conseguenza. Nel caso di una garanzia bancaria indiretta soggetta al diritto estero, Raiffeisen si limita a verificare che la garanzia sia stata formalmente escussa correttamente dalla banca garante e che non vi sia un evidente comportamento illegale da parte del beneficiario o della banca garante, indipendentemente dal fatto che sussistano eventuali ulteriori obblighi e/o doveri di verifica in base al diritto applicabile. Il committente riconosce espressamente i rischi derivanti da un ordine di emissione di una garanzia bancaria indiretta da parte di una banca garante estera e si impegna, alla prima richiesta, a risarcire Raiffeisen per eventuali danni, costi e spese che ne derivano.

Inoltre, il committente riconosce che, nel caso della garanzia bancaria indiretta, egli ha un impegno eventuale nei confronti di Raiffeisen anche dopo la scadenza della durata, fino a quando la banca garante rispettivamente Raiffeisen non abbiano ricevuto quietanza dal beneficiario della garanzia bancaria e, su questa base, il committente possa essere svincolato per iscritto dalla sua controgaranzia.

3. Garanzie bancarie in base al diritto estero

Il committente riconosce espressamente i rischi derivanti da un ordine di emissione di una garanzia bancaria in base al diritto estero e/o con foro competente estero. Il committente si assume i rischi di una garanzia bancaria emessa per suo conto in base al diritto estero e/o con foro competente estero e si impegna a sostenere Raiffeisen in caso di eventuali procedimenti legali al meglio delle sue possibilità e, se necessario, a titolo adesivo, a tenere indenne Raiffeisen a prima richiesta per tutti i danni, i costi e le spese che ne derivano e, in seguito a tale richiesta, ad assumere il procedimento al posto di Raiffeisen, tenendo conto del diritto processuale locale, e a continuarlo per conto proprio. In caso di omissione, Raiffeisen è autorizzata a riconoscere le rivendicazioni legali in procedimenti esteri, a ritirare rimedi legali già adottati o a risolvere il procedimento tramite stipula di una transazione. In questo caso, il committente è tenuto a rimborsare a Raiffeisen tutti i costi e le spese da questa sostenuti, nonché i pagamenti e i risarcimenti effettuati da Raiffeisen ad altre parti in causa, in particolare a seguito di una transazione, di un'acquiescenza o simili.

4. **Testo della garanzia bancaria**

Per le garanzie bancarie, Raiffeisen utilizza abitualmente i propri testi standard redatti in base al diritto svizzero, a meno che l'operazione da garantire, o determinate istruzioni del committente accettate da Raiffeisen, non richiedano scostamenti da queste formulazioni.

5. **Verifica della documentazione**

Per tutte le dichiarazioni e i documenti da presentare ai fini di una garanzia bancaria, Raiffeisen verifica se corrispondono formalmente alle disposizioni della garanzia bancaria. Raiffeisen, tuttavia, non è tenuta a verificare l'autenticità delle firme né la correttezza dei contenuti delle dichiarazioni.

6. **Compenso e rimborso per l'utilizzo**

Il committente deve a Raiffeisen una commissione per il periodo di validità della garanzia bancaria. La commissione è dovuta a partire dalla data di emissione e in seguito periodicamente all'inizio di ogni periodo di conteggio successivo, salvo accordi di diverso tenore. La commissione attualmente in vigore verrà comunicata al committente da Raiffeisen.

Il committente è tenuto a rimborsare a Raiffeisen tutti i costi, le spese e i danni a questa derivanti nell'ambito dell'esecuzione del mandato di garanzia bancaria. Ciò include, in particolare il rimborso delle spese e dell'utilizzo, le tasse, le commissioni e i costi, ecc. sostenuti da Raiffeisen stessa o a essa fatturati da Raiffeisen Svizzera o da banche terze. Vi rientrano anche tutti i costi di eventuali procedimenti giudiziari e di altro tipo in Svizzera e all'estero, nonché tutti i costi aggiuntivi derivanti da un eventuale assoggettamento al diritto estero e/o al foro competente estero (compresi gli onorari degli avvocati e le spese procedurali, ecc.). A tale scopo il committente fornisce a Raiffeisen, a prima richiesta, i relativi anticipi di spesa o le garanzie accettabili per Raiffeisen. Se il committente non versa gli anticipi di spesa e/o le garanzie richiesti, Raiffeisen è autorizzata a non proseguire i procedimenti da essa avviati o da avviare o a riconoscere le pretese nei confronti di Raiffeisen in tali procedimenti in Svizzera e all'estero a spese del committente.

7. **Addebiti**

Raiffeisen è autorizzata ad addebitare immediatamente il conto di addebito concordato con il committente per tutte le pretese di Raiffeisen nei confronti del committente in relazione a, o risultanti da, una garanzia bancaria (diretta e/o indiretta) emessa da Raiffeisen o il relativo controvalore in franchi svizzeri. Se Raiffeisen e il committente non hanno concordato un conto di addebito o se questo presenta un avere insufficiente, Raiffeisen è autorizzata, a sua discrezione, ad addebitare qualsiasi altro conto del committente presso Raiffeisen per le pretese in questione e/o a fatturarle al committente.

8. **Rifiuto della richiesta di emissione o proroga di una garanzia bancaria**

Raiffeisen può rifiutare la richiesta di emissione o proroga di una garanzia bancaria senza indicarne i motivi. Inoltre, salvo diverso accordo esplicito con il committente, alla disdetta di un limite di credito richiesto per una garanzia bancaria e in caso di garanzie bancarie di durata illimitata o superiore a un anno, Raiffeisen è autorizzata a esigere dal committente che Raiffeisen venga svincolata dai suoi impegni eventuali correnti entro 30 giorni di calendario. Qualora un esonero completo di Raiffeisen non fosse possibile o lo fosse solo in parte entro tale termine o l'esonero completo risultasse impossibile fin dall'inizio, il committente è tenuto a versare a prima richiesta un importo pari al totale degli impegni eventuali di Raiffeisen nella valuta e nell'importo corrispondenti su un conto designato da Raiffeisen o a fornire a Raiffeisen garanzie accettabili in cambio. Con il versamento, questi averi sono ritenuti costituiti in pegno a favore di Raiffeisen a garanzia di qualsiasi regresso derivante da impegni eventuali.

9. **Garanzie bancarie per conto di terzi**

Se il committente richiede a Raiffeisen il rilascio di una garanzia bancaria con controgaranzia propria, ma per conto di un terzo (cioè del debitore principale nel rapporto fondamentale), Raiffeisen può presupporre che il committente, nella sua relazione con il terzo interessato, disponga delle relative procure di istruzione nelle operazioni bancarie. Il committente riconosce i rischi associati a una simile garanzia bancaria, in particolare il rischio che, nel caso di una garanzia bancaria astratta, egli debba automaticamente rispondere per il debitore principale.

10. **Condizioni generali d'affari, contratto di credito, conferma del limite di cauzione, convenzione di prodotto**

Al presente ordine si applicano le Condizioni generali d'affari di Raiffeisen come pure (se esistente) il relativo contratto di credito / la relativa conferma del limite di cauzione e la relativa convenzione di prodotto. In caso di divergenze tra il presente ordine di garanzia e un eventuale contratto di credito / un'eventuale conferma del limite di cauzione e/o convenzione di prodotto, le disposizioni del contratto di credito / della conferma del limite di cauzione e/o della convenzione di prodotto prevalgono.

11. **Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente e luogo dell'esecuzione**

Il presente ordine e tutti i procedimenti che ne derivano sono soggetti al diritto svizzero a esclusione del sistema di norme di conflitto del diritto internazionale privato svizzero. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i procedimenti derivanti dal presente ordine di garanzia è la sede di Raiffeisen. Raiffeisen si riserva il diritto di agire in giudizio nei confronti del committente presso ogni altro tribunale competente nazionale o estero.